

N. 5477-6054-7421-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5477, d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante norme sul gratuito patrocinio

Presentata il 2 dicembre 1998

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 6054, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, MUSSI, LEONI, FOLENA, FINOCCHIARO, BONITO, ALTEA, CAPITELLI, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, OLIVIERI, PARELLI, SERAFINI, SINISCALCHI, ABATERUSSO, ACCIARINI, AGOSTINI, ALOISIO, ALVETI, ATTILI, BARTOLICH, BASSO, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIASCO, BIELLI, BIRICOTTI, BOGI, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUFFO, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CAPPELLA, CARUANO, CENNAMO, CHERCHI, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, CHIUSOLI, COLOMBO, CORDONI, CORVINO, DAMERI, DE BIASIO CALIMANI, DEDONI, DE PICCOLI, DE SIMONE, DI BISCEGLIE, DI FONZO, DI ROSA, DI STASI, DOMENICI, DUCA, FAGGIANO, FREDDA, MARCO FUMAGALLI, GAETANI, GASPERONI, GERARDINI, GIACCO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GUERRA, GUERZONI, INNOCENTI, IZZO, JANNELLI, LABATE, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MALAGNINO, MANCINA, MANZATO, MANZINI, MARIANI, MASELLI, MASSA, MASTROLUCA,

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 14 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5477 e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 6054 e 7421 si vedano i relativi stampati.

**MAURO, MIGLIAVACCA, NAPPI, NOVELLI, OCCHIONERO, OLIV-
RIO, OLIVO, PANATTONI, PENNA, PERUZZA, PETRELLA, PEZZONI,
PITTELLA, POMPILI, RABBITO, RAFFAELLI, RAFFALDINI, RIZZA,
ROSSIELLO, ROTUNDO, RUBERTI, RUBINO, RUFFINO, RUZZANTE,
SABATTINI, SALES, SALVATI, SCHMID, SCIACCA, SCRIVANI, SE-
DIOLI, SETTIMI, SIGNORINO, SIOLA, SOAVE, SODA, SOLAROLI,
SORIERO, SPINI, STANISCI, STELLUTI, SUSINI, TARGETTI, TATTA-
RINI, TRABATTONI, TURCI, VANNONI, GAETANO VENETO, VI-
GNALI, VIGNI, VOZZA, ZAGATTI**

Nuove norme in materia di gratuito patrocinio

Presentata il 20 maggio 1999

n. 7421, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme
sil gratuito patrocinio

Presentata il 2 dicembre 2000

(Relatore: **SAPONARA**)

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477
—
ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « del cittadino non abbiente, » è inserita la seguente: « indagato », e dopo la parola: « imputato » è inserita la seguente: « condannato, ».

ART. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa » sono soppresse.

ART. 3.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 4.

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 18.000.000 ».

ART. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « consulenti tecnici di parte, » sono inserite le seguenti: « soggetti che svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi del

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

l'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 8.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « un secondo difensore di fiducia » sono aggiunte le seguenti: « , eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato ».

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 10.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « la sua famiglia anagrafica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare; ».

ART. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza ».

ART. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 14.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni ».

ART. 15.

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza ».

ART. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione, di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14 della presente legge, questa può essere sostituita da un'autocertificazione.

ART. 16

Identico.

ART. 17

Identico.

presentata in udienza, » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, ».

ART. 17.

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5 » sono soppresse.

ART. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « 4, comma 4, » sono soppresse.

ART. 19.

1. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Nomina del difensore*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Nomina di consulenti, sostituti e investigatori*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

ART. 18

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

ART. 21.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1, lettera c), dell'articolo 5 »; le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta ».

ART. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico » sono inserite le seguenti: « o all'investigatore privato autorizzato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico, » sono inserite le seguenti: « all'investigatore privato autorizzato, ».

ART. 23.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale ».

ART. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

Identico.